

+39 06 5076XXXX



Direzione Regionale del Lazio

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalita' generale

Roma, 14 GEN. 2014

FONDO ASSISTENZA PREVIDIR
VIA ANDREA NOALE 200/206
00155 ROMA (RM)

Prot. 1618

OGGETTO: Interpello 913-509/2013-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
FONDO ASSISTENZA PREVIDIR
Codice Fiscale 97168520589
Istanza presentata il 24/10/2013

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 51 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'ente istante, Fondo Interaziendale di Assistenza, chiede di conoscere se i contributi versati, sulla base di appositi accordi aziendali, da parte di amministratori, sindaci, revisori o altri soggetti titolari di rapporti di collaborazione a enti o casse [aventi esclusivamente fini assistenziali che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del ministero della Salute, di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR], per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, concorrano o meno alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) del TUIR.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che i contributi in argomento non dovrebbero concorrere alla formazione del reddito, sia nel caso di versamento da parte del datore di lavoro sia nel caso di onere sostenuto dal solo lavoratore, attesa l'assimilazione della tipologia di reddito dei soggetti sopra indicati con quello da lavoro dipendente.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Occorre rilevare preliminarmente che, come si rileva dallo Statuto, il Fondo istante è un Fondo Interaziendale di Assistenza, al quale possono associarsi "le imprese aderenti alle diverse associazioni appartenenti al sistema Confindustriale nonché le Associazioni stesse" oltre ad altre imprese che presentino domanda di ammissione (art.6), le cui prestazioni sono destinate a favore dei soggetti beneficiari individuati dall'art. 5, ovvero dipendenti e collaboratori delle imprese associate.

Nel rilevare, quindi, che la fattispecie sottoposta attiene non ad una problematica propria del richiedente bensì agli interessi degli associati, non esplicandosi quindi gli effetti propri dell'interpello, si ritiene comunque opportuno rappresentare che la circolare 12 maggio 2000, n. 95, ancorchè con riferimento ai redditi di pensione, ha affermato che "*...i contributi per assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse di assistenza sanitaria in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono a formare l'imponibile del percettore...Nell'ipotesi in cui i versamenti fossero fatti per mera facoltà del contribuente concorrerebbero a formare il suo reddito imponibile, ma le spese sanitarie sostenute sarebbero detraibili nella misura e con i limiti stabiliti dal comma 1, lettera c), dell'art. 13-bis del TUIR..*". Ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR.

Quanto alle tipologie di redditi oggetto della richiesta, ricomprese nella lettera c-bis)

del comma 1 dell'art. 50 del TUIR (relativo ai redditi assimilati), si evidenzia che il successivo art. 52 del TUIR dispone al comma 1 che "*Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 51* ..." e che la circolare 6 luglio 2001, n. 67 ha riconfermato al punto 3 tale impostazione con riferimento proprio ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Da ciò consegue, pertanto, che, anche laddove l'ente o cassa assistenziale beneficiario soddisfi i requisiti previsti dal decreto Ministero della Salute 31 marzo 2008 così come previsto dal citato art. 51 del TUIR, i contributi versati dai soggetti indicati nell'istanza in argomento non concorreranno all'ammontare del reddito imponibile solo se tale adempimento derivi da obblighi contrattuali ovvero accordi o regolamenti aziendali e nei limiti di un importo non superiore a 3.615,20 euro, tenendo anche conto dei contributi versati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR (contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale).

IL CAPO SETTORE LUIGI ABRITTA
SU DELEGA DIR. REG. ALDO POLITO